

14/01/2019

Oggetto: Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9. Parco del Monte Subasio. Redazione del nuovo Piano dell'Area naturale protetta. Valutazione Ambientale Strategica. OSSERVAZIONI - PARTE I

In via preliminare si rileva, anche a beneficio dei membri della Comunità del Parco, che in attuazione della normativa vigente (artt. 12 e 13 della legge regionale 3 marzo 1995 ,n. 9 Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) il Piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all' [art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta ed approvato in via definitiva dalla Regione dell'Umbria con atto della Giunta.

Ciò per significare che, oltre a detto primo approccio, ci dovranno essere e ci saranno ulteriori momenti di ponderazione e valutazione di questi strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione.

Nel B.U.R. Umbria è pubblicata la D.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1202 RECANTE “D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. L.R. n. 12/2010 e s.m.i. - Processo di VAS del Piano di gestione del Parco regionale del Monte Subasio - pre-adozione.”

Conseguentemente è stato pubblicato lo specifico avviso con il quale **chiunque**, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi comunicandole all'Autorità Procedente.

Il termine viene a scadere il 13/01/2019 ma cadendo di domenica viene posticipato al 14/01/2019.

Questi i documenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione S.O. n. 2 al Bollettino Serie Generale N. 59 del 14/11/2018:

- a) Piano del Parco
- b) Piano pluriennale economico e sociale
- c) Regolamento del Parco
- d) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte I
- e) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte II
- f) Regolamento selezione cinghiale

Stefania Proietti - *Sindaco*

- g) Rapporto ambientale
- h) Valutazione di Incidenza Ambientale
- i) Sintesi non tecnica
- j) Cartografia zoning vigente k) Cartografia zoning proposto.

È bene rilevare l'elevata qualità del lavoro svolto dal gruppo di lavoro incaricato che ha raccolto le indicazioni svolte nella prima interlocuzione istituzionale.

Si rileva un incremento dei divieti specifici espressi che passano dai 26 del piano vigente ai 42 dello attuale.

In merito alla regolamentazione del Cinghiale era forse opportuno garantire maggiore spazio alle specificità dei singoli territori soprattutto laddove si era in presenza di Piani triennali e regolamentazioni in fase di attuazione.

Nel merito si ritiene di esprimere le seguenti osservazioni pur esprimendo una valutazione positiva del prodotto in esame di V.A.S. che successivamente andrà sottoposto alla partecipazione di cittadini, istituzioni, associazioni.

Tra i progetti riferiti al Piano di Sviluppo si ritengono fondamentali le seguenti azioni:

- 1) Realizzazione parcheggio e servizi nell'ex sito di cava nel piazzale sottostante l'Eremo delle Carceri;
- 2) Realizzazione di un sentiero permanente ad anello che rievochi la Cavalcata di Satriano mediante un percorso stabile che da Assisi porti fino alla Romita di Nocera Umbra per poi tornare ad Assisi.

Osservazioni specifiche:

Parco regionale del Subasio

Regolamento

Articolo 13 Introduzione di cani

1. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di m. 1,5. In tali aree deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto nell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

2. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di un solo cane da tartufo, regolarmente registrato all'anagrafe canina, purché portato da persona munita di regolare tesserino e condotto al guinzaglio che deve essere lungo non più di 6 metri. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria **esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.**

(LA DISCRIMINAZIONE NON APPARE GIUSTIFICATA ANCHE SULLA BASE DI PARERI INFORMALI ESPERTI TARTUFAI. I CANI DA TARTUFO SONO SOLITAMENTE SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO DEL TARTUFAIO A PRESCINDERE DALLA RAZZA.)

3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedenti:

- i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
- i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
- i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta del Parco.

4. E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del Parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.

5. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.

**SEMBRA ECCESSIVO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL BASSO
AFFLUSSO DI CANI.**

Proposta alternativa:

Art. 13

1. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e sotto il diretto controllo del conduttore. ~~Non è consentita l'introduzione di cani da caccia, e condotti al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di m. 1,5.~~ In tali aree deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto nell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

2. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di un solo cane da tartufo, regolarmente registrato all'anagrafe canina, purché portato da persona munita di regolare tesserino e sotto il diretto controllo del conduttore. ~~e condotto al guinzaglio che deve essere lungo non più di 6 metri. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.~~

(LA DISCRIMINAZIONE NON APPARE GIUSTIFICATA ANCHE SULLA BASE DI ESPERTI TARTUFAI. I CANI DA TARTUFO SONO SOLITAMENTE SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO DEL TARTUFAIO.)

~~3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedente:
- i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
- i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
- i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nulla osta del Parco.~~

4. E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del Parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.

~~5. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.~~

L'ATTUALE PIANO CONTIENE UNA NORMA CHE CONSENTE ALL'ENTE PARCO DI RILASCIARE PERMESSI A PAGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA; LA MANCATA CONFERMA PROVOCHEREBBE AL PARCO UN AZZERAMENTO DELLE ENTRATE GIA' LIMITATE.

Proposta alternativa:

- **5. La raccolta dei tartufi è consentita qualora il soggetto gestore del Parco la autorizzi, a titolo oneroso ai residenti e non, dei comuni ricadenti nel territorio dell'area protetta interessata mediante apposito regolamento.**

Articolo 16 Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B e C del Parco gli escursionisti possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica, senza mai allontanarsi da essi.

LA NORMA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 16 APPARE TROPPO RESTRITTIVA. ATTUALMENTE DETTA RESTRIZIONE NON SUSSISTE. SI POSSONO INTRODURRE CAUTELE.

Proposta alternativa:

Articolo 16 Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B e C del Parco gli escursionisti in mountain bike possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica, senza mai allontanarsi da essi.

2. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze è vietato:

- accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti;
- apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;
- impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli;
- danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente.

ALCUNE DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE VIETATE ANCHE IN LUOGHI CHE NON SI TROVINO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI SENTIERI.

Proposta alternativa:

2. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze è vietato svolgere qualsiasi attività che ostruisca o renda disagiata il passaggio degli escursionisti.

3. – Nel territorio dell'area Naturale protetta non è consentito

- **accendere fuochi, bivaccare, campeggiare senza il permesso del Parco;**
- **apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;**
- **impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali,**

occludendoli o danneggiandoli;

- danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente.

Articolo 17 Accessibilità per persone anziane, diversamente abili e bambini

3. Il Parco nomina un coordinatore per l'accessibilità che ha il compito di:

- individuare le barriere esistenti e gli interventi necessari per la loro rimozione;
- monitorare la realizzazione degli interventi a tale scopo appaltati;
- predisporre una relazione annuale sulle azioni intraprese da trasmettere agli uffici regionali competenti.

LA NORMA APPARE SOTTO ALCUNI ASPETTI INFRUTTUOSA. RIBADENDO LA NECESSITÀ DI RENDERE ACCESSIBILE IL PARCO, SI CHIEDE DI INSERIRE IL RIFERIMENTO AI PEBA (PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) DEI COMUNI DEL TERRITORIO, E IN RIFERIMENTO AGLI STESSI DI PREDISPORRE, A CURA DEL PARCO, UN PEBA DEL PARCO DEL SUBASIO

Proposta alternativa:

Articolo 17 Accessibilità per persone anziane, diversamente abili e bambini

3. Il Parco, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie approva un PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE con previsione di attuazione **triennale per l'accessibilità.**

4. Il Piano contiene:

- l'individuazione delle barriere esistenti e gli interventi necessari per la loro rimozione;
- il cronoprogramma della esecuzione degli interventi indicati come necessari.

Articolo 18 Accesso con bicicletta e a cavallo

~~1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con bicicletto o a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale, vicinale.~~

E' PLEONASTICO ED OVVIO

2. Relativamente alla rete dei sentieri è consentito nelle zone B, C e D del Parco l'accesso con bicicletta e a cavallo lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.

NELLE ZONE D (CENTRI ABITATI) NON APPARE NECESSARIA LA SEGNALETICA

Proposta alternativa:

Articolo 18 Accesso con bicicletta e a cavallo

2. Relativamente alla rete dei sentieri è consentito nelle zone B e C ~~e D~~ del Parco l'accesso con bicicletta e a cavallo esclusivamente lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.

3. Il Parco può limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonché di sicurezza d'uso degli stessi.

4. Gli escursionisti che utilizzano biciclette o cavalli, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e ad una velocità, tali da non mettere in pericolo la sicurezza altrui.

DA AGGIUNGERE AL 4° COMMA:

..... non mettere in pericolo la sicurezza altrui E NON ARRECARRE DANNI ALLA INFRASTRUTTURA ED ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.

FORSE PER LE MOUNTAIN BIKE È NECESSARIO UN REGOLAMENTO SPECIFICO AL FINE DI PREVENIRE DANNI.

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone B del parco, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta del Parco:

- ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;
- ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;
- per motivi di studio e ricerca scientifica.

2. Nelle zone C e D del Parco è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

- nelle zone C nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpodereale);
- nelle zone D nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, vicinale) e di quella rurale.

3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, il Parco può limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati **d'intesa con gli Enti competenti.**

4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio.

IL PRIMO COMMA NON CORRISPONDE ALLE ATTUALI ESIGENZE DELL'AREA; E' NECESSARIO APPORTARE CORREZIONI COME DA PROPOSTA

Proposta alternativa:

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

Nelle zone B del parco, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, solamente nelle ore diurne. Il soggetto gestore adotta un regolamento per disciplinare il transito.

Articolo 20 Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

3. In relazione ai sentieri individuati il Parco, con cadenza almeno quinquennale, redige il Piano della rete dei sentieri che individua le priorità di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

- stima e previsione

10. Ai fini del rilascio del nullaosta del Parco, i richiedenti, oltre ai documenti previsti dalla normativa vigente, devono presentare:

.....(omissis)

Proposta alternativa:

Articolo 20 Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

3. Il Parco, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie approva un Piano triennale della rete dei sentieri.

4. Il Piano contiene:

- stima e previsione

Articolo 22 Flora protetta

1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo, l'asportazione e il danneggiamento di specie vegetali protette erbacee arbustive e arboree, ai sensi della normativa di settore vigente.

LA NORMA COSI' SCRITTA NON CONSENTE LE ORDINARIE PRATICHE AGRICOLE COME LA FIENAGIONE.

Proposta alternativa:

Articolo 22 Flora protetta

1. Non è consentito il taglio, il danneggiamento di piante, l'asportazione di parti di piante o dei prodotti del sottobosco, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.

In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo, l'asportazione di specie vegetali protette erbacee arbustive e arboree, senza autorizzazione del soggetto gestore del Parco.

Art. 26 Attività estrattiva e mineraria

2. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 394/91 è consentita, previo nullaosta del Soggetto gestore, l'attività estrattiva e mineraria nelle cave

preesistenti, la cui concessione sia in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di attività estrattive e di rischio idrogeologico.

APPARE COME UN INUTILE APPESANTIMENTO PER QUELLE ATTIVE.

Proposta alternativa:

Articolo 26 Attività estrattiva e mineraria

2. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 394/91 è consentita, ~~previo nulla osta del Soggetto gestore,~~ l'attività estrattiva e mineraria nelle cave preesistenti, la cui concessione sia in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di attività estrattive e di rischio idrogeologico.

Art. 31 Utilizzo delle risorse idriche

3. Tutti gli insediamenti esistenti all'interno del Parco, siano essi agglomerati, o nuclei abitati e case sparse, **dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque reflue adeguato alla dimensione e consistenza dell'insediamento.**

DA CHIARIRE MEGLIO COSA SI INTENDA PER *DEPURAZIONE* E SE VALE ANCHE PER LE CASE ESISTENTI O SOLAMENTE PER LE NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI.

Proposta alternativa:

Articolo 26 Utilizzo delle risorse idriche

3. Tutti I NUOVI insediamenti all'interno del Parco, siano essi agglomerati, o nuclei abitati e case sparse, dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque reflue adeguato alla dimensione e consistenza dell'insediamento. La previsione progettuale dovrà essere sottoposta da parte dei Comuni a parere della Commissione Tecnica di Esperti del Parco.

4. Il Parco, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie presenti, adotta un Piano triennale per la dotazione generalizzata di sistemi di depurazione delle acque reflue.

Art. 35 Raccolta e gestione dei rifiuti

1. Il Parco promuove la prevenzione, la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione volte a responsabilizzare la comunità del parco.

2. **Nelle zone C e D del territorio del parco è ammessa la realizzazione dei seguenti**

impianti per il trattamento dei rifiuti, di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti:

- A1 Stazioni ecologiche e centri raccolta;
- A2 Centri di trasferimento e piattaforme;
- A3 Impianti di compost verde e impianti di compostaggio di prossimità;
- A5 Depositi preliminari di rifiuti non pericolosi.

3. Gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate.

LA NORMA APPARE TROPPO PERMISSIVA. SI REPUTA OPPORTUNO ALMENO IL NULLA-OSTA DEL PARCO. DA CHIARIRE CHI DOVRA' FARE LA SCHERMATURA.

Proposta alternativa:

Articolo 35 Raccolta e gestione dei rifiuti

2. Nelle zone C e D del territorio del parco è ammessa la realizzazione dei seguenti impianti per il trattamento dei rifiuti, di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti:

- A1 Stazioni ecologiche e centri raccolta;
- A2 Centri di trasferimento e piattaforme;
- A3 Impianti di compost verde e impianti di compostaggio di prossimità;
- A5 Depositi preliminari di rifiuti non pericolosi.

La previsione progettuale degli interventi di cui ai precedenti punti A1, A2, A3 E A5 dovrà essere sottoposta a parere da parte della Commissione Tecnica di Esperti del Parco.

3. Gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate.

Art. 36 Attività agricola

1. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.

2. Le attività agricole non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

CHIARIRE MEGLIO COSA SI INTENDE.

3. Nel territorio del parco, **è incentivato** il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità.

4. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità **è vietato** nella Zona B "Riserva Generale Orientata", nelle aree della rete Natura 2000 nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Parco per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde.

Proposta alternativa:

Art. 36 Attività agricola

3. Nel territorio del parco, ~~è incentivato~~ l'Ente gestore, compatibilmente con le risorse a disposizione incentiva il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità.

4. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità ~~è vietato~~ non è consentito, salvo particolari e comprovati motivi soggetti alle specifiche autorizzazioni ed a parere del parco, nella Zona B "Riserva Generale Orientata", nelle aree della rete Natura 2000 nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Parco per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde.

Art. 38 Bestiame al pascolo

1. Per poter inviare il bestiame al pascolo, gli allevatori dovranno far pervenire **alla segreteria del soggetto** la domanda di richiesta di immissione entro e non oltre il 31 marzo della stagione pascolativa in corso.

NON SI COMPRENDE COSA SIA LA SEGRETERIA DEL SOGGETTO

Successivamente gli allevatori verranno contattati dal Soggetto gestore che, sentiti i proprietari dei terreni interessati dalle attività di pascolo, provvedere ad inviare la scheda tecnica relativa ai dati da raccogliere prima dell'immissione al pascolo e in particolare il numero di stalla e il numero sanitario per ogni capo di bestiame. Ogni capo di bestiame dovrà essere munito di targhetta auricolare.

Ogni allevatore dovrà essere munito del proprio certificato USL con il relativo carico di bestiame nella stalla. Il modulo prevede inoltre che l'allevatore autorizzi il Soggetto gestore effettuare controlli sul bestiame inviato al pascolo.

La data di immissione al pascolo verrà stabilita di anno in anno entro il mese di maggio, in relazione alle condizioni meteorologiche e in coerenza con le normative regionali di settore.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate al Soggetto gestore.

Le eventuali immissioni abusive di bestiame al pascolo (non di sconfinamento) saranno sanzionate con un indennizzo a vantaggio dei proprietari dei terreni pari a € 50,00 a capo per ogni giorno di permanenza.

Sono considerati abusivi i capi non registrati al pascolo presso la sede del Soggetto gestore.

Il bestiame sconfinante sarà considerato abusivo e quindi soggetto a sanzione così come al comma precedente se dopo il terzo avviso il proprietario non provvede al ritiro dello stesso dai pascoli.

La data del ritiro del bestiame è stabilita entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, salvo proroghe su richieste motivate.

Tutte le attività di cui al presente articolo sono regolate da apposito disciplinare che individuerà nel dettaglio le aree, le ulteriori modalità di fruizione e gli eventuali oneri anche in accordo con i soggetti titolari degli usi civici quando ne siano interessati i relativi territori.

LA NORMA DELL'ARTICOLO 38 E' IMMOTIVATAMENTE RESTRITTIVA ED IN ALCUNI TRATTI SI OCCUPA DI RAPPORTI CIVILISTICI SENZA MOTIVO E COMPETENZE. LA SANZIONE DA INCAMERARE DAL PARCO DOVRA' ESSERE POI RIVERSATA AI PROPRIETARI PRIVATI. EMERGONO DUBBI SULLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA. SUSSISTONO INOLTRE EVIDENZE

Stefania Proietti - Sindaco

IN MERITO ALLE VALUTAZIONI AUTONOME DEI PARCHI ED ALLE COMPETENZE DEGLI ENTI COMPETENTI PER TERRITORIO (OGGI LE CC.MM.).

Proposta alternativa:

Art. 38 Bestiame al pascolo

L'Ente gestore del Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, adotta un regolamento per l'uso dei terreni pascolivi pubblici presenti nel territorio del Parco all'interno delle zone B, sentiti l'Ente competente per territorio a norma della l.r.n. 28/2001 nonché l'Ente proprietario/gestore. Il Regolamento disciplina il periodo, le modalità di monticazione e quanto altro ritenuto necessario per la salvaguardia delle praterie sommitali. In caso di fondati timori di danneggiamento alle praterie l'Ente gestore può sospendere l'attività pascoliva.

Art. 39 Recinzioni

1. Nelle zone B, C e D, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per gli impianti produttivi devono essere sempre associate a siepi polifitiche di specie arbustive autoctone.

2. In tutto il territorio del parco è consentita la costruzione di recinzioni necessarie allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;

TROPPO PERMISSIVA SOTTOPORRE A NULLA OSTA

3. In tutto il territorio del Parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione delle recinzioni.

Proposta alternativa:

Art. 39 Recinzioni

1. E' consentito delimitare, in modo definitivo, appezzamenti di terreno ai soli fini zootecnici con dritti in legno e con interposti materiali adatti al tipo di allevamento, nonché impianti tartufigeni previsti dalle leggi regionali e impianti di coltivazioni arboree per la produzione di legno soggetti a finanziamenti pubblici, previa autorizzazione da parte del gestore del Parco. Le recinzioni, comprese quelle già esistenti, dovranno permettere il passaggio di sentieri segnalati dagli organi competenti (Comunità montana, CAI etc.). Le recinzioni temporanee, previa comunicazione indicante il periodo di riferimento, dovranno essere realizzate secondo modalità definite dal gestore del parco. I fabbricati residenziali potranno essere recintati per una superficie massima pari a quattro volte l'area di sedime del fabbricato e l'ente parco ne definisce le tipologie e le modalità costruttive.

3. In tutto il territorio del Parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione di nuove recinzioni.

Art. 40 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche del Parco e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati sono interventi consentiti in conformità a quanto (**stabilito**) dalle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco.

2. Nelle aree boscate, come definite ai sensi della vigente normativa regionale di settore, ricomprese nelle zone B, C e D del parco è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone B del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, e c, della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone C e D del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, c e d, limitatamente alla ristrutturazione interna della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti.

3. **Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche—TRADIZIONALI,** all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.

4. Le attività di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, quando consentite, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio del Parco e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel territorio del parco, secondo la specifica normativa dei PRG comunali e dei relativi Regolamenti edilizi nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici, ove dovute.

Art. 41 Attività e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

2. Nel territorio del parco **è consentita**, alle condizioni specificate nei commi successivi, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alimentati da:

- solare,
- eolico,
- biomasse agricole, forestali, zootecniche.

4. Il **Parco promuove** studi, progetti e realizzazioni di impianti elettrici e termici, alimentati da biomasse, finalizzati a concorrere all'autosufficienza energetica della comunità del Parco. A tal fine il Parco provvede alla localizzazione di aree idonee per la raccolta ed il trattamento preliminare delle biomasse provenienti esclusivamente dal territorio del Parco.

**PREVIO NULLA OSTA DEL PARCO BISOGNEREBBE AGGIUNGERE.
CON QUALI STRUMENTI E RISORSE !?**

Proposta alternativa:

Art. 41 Attività e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

2. Nel territorio del parco è consentita, dietro parere del Parco, alle condizioni specificate nei commi successivi, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alimentati da:

- solare,
- eolico,

- biomasse agricole, forestali, zootecniche.

4. Il Parco promuove, compatibilmente con le risorse a disposizione, studi, progetti e realizzazioni di impianti elettrici e termici, alimentati da biomasse, finalizzati a concorrere all'autosufficienza energetica della comunità del Parco. A tal fine il Parco provvede alla localizzazione di aree idonee per la raccolta ed il trattamento preliminare delle biomasse provenienti esclusivamente dal territorio del Parco.

Art. 43 Rete viaria e parcheggi

1. Nella zona B è vietato aprire nuove strade. E' fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente autorizzate dal Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.

2. Nella zona B è consentito asfaltare le strade, previo nullaosta del Parco, che ne stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili.

3. Nelle zone B, C e D è consentita la manutenzione ordinaria delle strade previo nullaosta del Parco che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.

NON E' CHIARO ED E' ECCESSIVAMENTE VINCOLANTE.

7. I progetti delle piste ciclabili e delle ippovie ove consentiti sono sempre sottoposti a nullaosta preventivo del Parco.

Proposta alternativa:

Art. 43 Rete viaria e parcheggi

3. Nelle zone B, C e D è consentita la manutenzione ordinaria delle strade.

La manutenzione straordinaria può essere effettuata previo nullaosta del Parco che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili. ~~I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.~~

Art. 44 Cartelli ed insegne

1. Nelle zone B, C, e D a eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di nuova segnaletica al di fuori dei centri abitati. In tali zone è in ogni caso consentita l'apposizione di cartelli e segnaletica ad uso escursionistico.

FATTA SALVA LA SEGNALETICA APPOSTA DALL'ENTE PARCO

Proposta alternativa:

Art. 44 Cartelli ed insegne

1. Nelle zone B, C, e D a eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di nuova segnaletica al di fuori dei centri abitati fatta salva la segnaletica apposta dal Parco. In tali zone è in ogni caso consentita l'apposizione di cartelli e segnaletica ad uso escursionistico.

Articolo 46 Attività turistica

1. Il Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente competenti, **COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE A DISPOSIZIONE**, promuove progetti e programmi per la valorizzazione turistico-ambientale del territorio in coerenza con i principi e gli indirizzi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), favorendo, in particolare, forme di mobilità alternativa, la destagionalizzazione delle presenze turistiche e la riduzione del carico di visitatori nelle aree sensibili, individuate dal Parco in base alle condizioni esistenti e in evoluzione, **mediante l'impiego di Guide del Parco o l'applicazione di forme di pagamento da parte dei visitatori per la fruizione dei beni ambientali o dei servizi del Parco.**

VA REGOLAMENTATO ULTERIORMENTE

Articolo 47 Logo Sistema Parchi e sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

8. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del logo Sistema Parchi, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/1991 e s.m.i., **il rappresentante legale del Parco intima l'immediata** cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e il logo Sistema Parchi.

PERCHE' NON GLI UFFICI COMPETENTI?

Proposta alternativa:

Articolo 47 Logo Sistema Parchi e sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

8. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del logo Sistema Parchi, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/1991 e s.m.i., **il rappresentante legale del Parco mediante i propri uffici intima l'immediata** cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e il logo Sistema Parchi.

Art. 50 Iniziative turistiche

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area del parco. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.

2. Il Parco, **COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE A DISPOSIZIONE**, promuove l'azione dei Comuni, dei Sistemi Turistico Locale, delle Pro Loco, delle altre associazioni e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti l'area protetta. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con il Parco.

COME E CON QUALI RISORSE?

3. Perno dell'organizzazione turistica sono i centri di visita, di documentazione e gli info-point opportunamente dislocati nel territorio dove reperire, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e della cultura locale. Il Parco deve assicurare l'apertura dei centri visita anche nei giorni festivi per garantire ai visitatori l'accessibilità delle informazioni turistiche necessarie alla visita dell'area protetta.

4. Il Parco, previa stipula d'apposite convenzioni con soggetti pubblici, scuole e privati operanti nel settore, può elaborare programmi relativi a gite, escursioni e passeggiate, con il preciso intento di instaurare il miglior approccio tra i visitatori e la realtà del territorio del Parco: in modo da diffondere un uso corretto e consapevole delle risorse ambientali.

Art. 52 Sanzioni

1. La violazione del presente Regolamento è punita con le sanzioni penali ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L. n. 394/1991 e smi.

2. Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento è altresì punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L. n. 394/1991 e smi.

3. Qualora la stessa violazione del presente Regolamento sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato.

IL RICHIAMO ALLA NORMA EFFETTUATO DAL COMMA 1 NON APPARE CORRETTO. IL SECONDO COMMA INOLTRE NON E' CONFORME AL PRINCIPIO DI SPECIALITA' DELLA LEGGE 689/1981. VISTA LA CARENZA DEI CONTROLLI SAREBBE SAGGIO CHE GLI ENTI GESTORI COSTITUISCANO UN SERVIZIO DI VIGILANZA INTERNO; IL REGOLAMENTO POTRA' LEGITTIMARLI IN TAL SENSO.

Proposta alternativa:

Art. 52 Sanzioni

1. La violazione del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L. n. 394/1991 e smi. salvo che la violazione stessa costituisca reato.

E' in facoltà dell'Ente gestore abilitare personale dipendente alla effettuazione del servizio di vigilanza previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Indennizzi

1. Il Parco provvede ad indennizzare i danni provocati a qualsiasi attività produttiva ed all'altrui proprietà in conseguenza delle proprie iniziative adottate.

2. Le richieste d'indennizzo devono essere presentate al Parco, opportunamente motivate e corredate della necessaria documentazione, comprovante l'effettività e la consistenza del danno subito. Il Parco, mediante sopralluogo di tecnici all'uopo preposti, provvede alla constatazione del danno effettivo. Qualora venga constatata la sussistenza dello stesso, il Parco entro 120 giorni dalla presentazione della denuncia, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo, ne liquida l'importo con opportuno provvedimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 9/1995, non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché da vincoli derivanti dall'applicazione del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal recepimento delle Direttive comunitarie.

LA NORMA APPARE TROPPO RESPONSABILIZZANTE PER I SOGGETTI GESTORI. SAREBBE OPPORTUNO FAR INTERVENIRE UNA POLIZZA ASSICURATIVA. PERCHE' INSERIRE UNA NORMA COSI' FATTA?

Proposta alternativa:

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Indennizzi

1. Il Parco provvede, compatibilmente con le risorse a disposizione, a stipulare specifica polizza assicurativa con solida compagnia di Assicurazione per la copertura di eventuali danni provocati a persone, cose e/o animali in conseguenza delle proprie attività.

~~2. Le richieste d'indennizzo devono essere presentate al Parco, opportunamente motivate e corredate della necessaria documentazione, comprovante l'effettività e la consistenza del danno subito. Il Parco, mediante sopralluogo di tecnici all'uopo preposti, provvede alla constatazione del danno effettivo. Qualora venga constatata la sussistenza dello stesso, il Parco entro 120 giorni dalla presentazione della denuncia, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo, ne liquida l'importo con opportuno provvedimento.~~

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 9/1995, non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché da vincoli derivanti dall'applicazione del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal recepimento delle Direttive comunitarie.

Piano di gestione del cinghiale per le aree protette

parte 1

Si premette che la gestione della specie cinghiale è particolarmente difficoltosa e tocca delle suscettibilità dentro e fuori il territorio dei Parchi per cui è facile rompere un equilibrio raggiunto con gli operatori che comunque garantiscono un efficiente servizio di contenimento. Cambiare drasticamente sistema significa mettere in pericolo questo equilibrio con tutto ciò che ne consegue.

PAG. 128 B.U.R.

L'utilizzo dei capi catturati

A prescindere dal metodo di controllo adottato esiste il problema dell'utilizzo dei capi catturati. Nelle diverse realtà regionali vigono regolamenti o prassi differenti e sarebbe opportuno considerare come una gestione chiara della materia potrebbe evitare incongruenze o forti difficoltà legate al destino dei cinghiali catturati vivi o abbattuti. In questo senso sarebbe necessaria una uniformità operativa che consenta a tutti i parchi di operare nel medesimo modo.

Si ritiene per tutti i parchi regionali, identificare una rete di acquirenti possibili con i quali stabilire norme contrattuali che consentano un pronto assorbimento dei capi prelevati.

LA PROPOSTA APPARE DI DIFFICILE ATTUAZIONE. LADDOVE RITENUTO OPPORTUNO SPETTA ALLA REGIONE EFFETTUARE IL COORDINAMENTO DEI PARCHI IN TAL SENSO.

Piano di gestione del cinghiale per le aree protette

parte 2

PAG. 134 B.U.R.

Le misure di gestione che si suggeriscono in questo contesto sono:

- Censimento annuale cinghiali con il metodo di Rowling 2008 o stima delle tendenze demografiche con IKA (nel caso specifico si tratterebbe di installare 30 fototrappole da utilizzare per almeno 20 giorni oppure di svolgere transetti per almeno 50 km/mese da svolgere con assoluta continuità nei mesi invernali ed estivi.

- **Efficace prevenzione dei danni mediante la posa in opera di recinti elettrificati durante il periodo di maggiore vulnerabilità delle colture. Protezione dei pochi vigneti presenti con recinzione di rete elettrosaldata fornita o finanziata dal parco. COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE A DISPOSIZIONE.**

- Prelievo di almeno il 50% dei capi stimati entro parco, nel caso specifico non meno di 250 capi.
- Prelievo con carabina in forma singola per tutto l'anno con intensificazione durante il periodo di caccia aperta nell'area parco con riferimento a zona a mosaico nord-orientale e alle praterie sommitali concentrati nei periodi di maggiore vulnerabilità delle colture, ed anche durante lo svolgimento

dell'attività venatoria fuori parco in modo da limitare l'effetto riserva costituito da una area protetta.

- Prelievo con trappole di cattura in aree boscate, o al limite di aree boscate, con una densità di trappole di almeno una ogni 300 ha, concentrate in modo particolare nell'area sovrastante l'abitato di Assisi.

- Definizione di un efficiente protocollo di utilizzazione dei capi catturati/abbattuti con individuazione di acquirenti in grado di assorbire i capi prelevati in modo tempestivo.

LA PROPOSTA APPARE DI DIFFICILE ATTUAZIONE. LADDOVE RITENUTO OPPORTUNO SPETTA ALLA REGIONE EFFETTUARE IL COORDINAMENTO DEI PARCHI IN TAL SENSO.

Regolamento selezione del cinghiale

Art. 2 Operatori per la gestione del cinghiale

a) Per la gestione del cinghiale il Parco, oltre che del proprio personale e di figure professionali riconosciute si può avvalere delle seguenti tipologie di operatori volontari di fiducia appositamente preparate ed abilitate dal Parco stesso:

- operatore volontario di selezione del cinghiale (OVS)
- operatore volontario di controllo della selezione del cinghiale (OVC)
- operatore volontario del recupero (OVR)

b) Per ognuna di esse è istituito ~~un albo~~ **UN ELENCO** e una graduatoria degli abilitati al quale ci si potrà iscrivere nei tempi e modi definiti di volta in volta dal Parco.

c) Le attività svolte dagli operatori sono da intendersi a titolo gratuito.

UN ALBO RICHIEDE ADEMPIMENTI MOLTO ACCURATI PREVISTI DA LEGGI PARTICOLARI; E' PIU' OPPORTUNO PARLARE DI **ELENCO**.

E' OPPORTUNO PREVEDERE SULLA SCORTA DEL WILD LIFE ECONOMY DI BERNARDINO RAGNI LA FACOLTA' DEL PARCO DI AUTORIZZARE, A DETERMINATE CONDIZIONI, CHE L'OPERATORE ACCOMPAGNI UN TERZO CHE EFFETTUI POI LE OPERAZIONI DI SELEZIONE MEDIANTE ABBATTIMENTO. CIO' POTRA' INCREMENTARE L'AFFLUSSO DI UTENTI AL PARCO ESSENDO ATTIRATI DA QUESTA ATTIVITA' COMPLEMENTARE.

Proposta alternativa:

Art. 2 Operatori per la gestione del cinghiale

a) Per la gestione del cinghiale il Parco, oltre che del proprio personale e di figure professionali riconosciute si può avvalere delle seguenti tipologie di operatori volontari di fiducia appositamente preparate ed abilitate dal Parco stesso:

- operatore volontario di selezione del cinghiale (OVS)
- operatore volontario di controllo della selezione del cinghiale (OVC)
- operatore volontario del recupero (OVR)

b) Per ognuna di esse è istituito un albo UN ELENCO e una graduatoria degli abilitati al quale

ci si potrà iscrivere nei tempi e modi definiti di volta in volta dal Parco.

c) Le attività svolte dagli operatori sono da intendersi a titolo gratuito.

E' facoltà del Parco prevedere che le operazioni di selezione vengano effettuate da terzi, aventi determinati requisiti di competenza e professionalità, accompagnati da un operatore volontario di selezione che versino al parco un canone prestabilito.

Art. 5 Modalità del prelievo selettivo

a) Il prelievo selettivo è effettuato esclusivamente per appostamento dai siti di prelievo individuati secondo i criteri di cui all'Art.14.

b) Ogni Unità operativa (art. 7) potrà utilizzare in ogni sessione uno solo dei siti di prelievo da essa gestiti e l'appostamento potrà essere effettuato da un solo operatore di selezione eventualmente coadiuvato da un operatore addetto al controllo o da uno dei tutor di cui all'Art. 19.

c) Gli appostamenti possono essere svolti all'alba e al tramonto entro, e non oltre, rispettivamente 2 ore dopo l'alba o 1 ora dopo il tramonto.

d) L'inizio dell'appostamento pomeridiano è consentito da 3 a 1 ora prima del tramonto e quello mattutino da 1 ora prima dell'alba.

Quindi:

- un'ora prima dell'alba fino a due ore dopo l'alba • da tre a un'ora prima del tramonto a un'ora dopo il tramonto

a) E' consentito l'utilizzo di pasture.

~~b) È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali per effettuare l'abbattimento.~~

NON SI RITIENE OPPORTUNO SANCIRE IL DIVIETO ANCHE PERCHE' IN ALCUNI TERRITORI E' PRATICA CORRENTE.

~~In caso di necessità, è possibile utilizzare tali fonti luminose esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già effettuato.~~

c) Le operazioni di prelievo sono effettuate in conformità a un calendario predisposto dal Parco sentito i Carabinieri Forestali competenti per territorio. Il calendario, stabilisce il periodo, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori di selezione attivi per giornata di prelievo e quant'altro necessario al corretto svolgimento dell'attività.

d) E' fatto divieto di svolgere attività di prelievo selettivo nei seguenti periodi:

- tutti i sabati e le domeniche
- nei giorni festivi

- **dal 1 luglio al 31 agosto**

Stefania Proietti - Sindaco

NON SI CONDIVIDE IL DIVIETO

Proposta alternativa:

Art. 5 Modalità del prelievo selettivo

In caso di necessità, è possibile utilizzare tali fonti luminose esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già effettuato.

c) Le operazioni di prelievo sono effettuate in conformità a un calendario predisposto dal Parco sentito i Carabinieri Forestali competenti per territorio. Il calendario, stabilisce il periodo, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori di selezione attivi per giornata di prelievo e quant'altro necessario al corretto svolgimento dell'attività.

d) E' fatto divieto di svolgere attività di prelievo selettivo nei seguenti periodi:

tutti i sabati e le domeniche

nei giorni festivi

~~dal 1 luglio al 31 agosto~~

e) Il prelievo viene interrotto al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano di gestione annuale (Art. 1 punto c) o su indicazione del Parco.

f) Il Parco può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali, lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al comma a) del presente articolo e al comma e) art. 8.

Art. 6 Graduatoria degli operatori di selezione

a) Gli operatori di selezione del cinghiale abilitati possono chiedere di essere iscritti **all'albo** facendone richiesta secondo lo schema riportato allegato A del presente regolamento.

UN ALBO RICHIEDE ADEMPIMENTI MOLTO ACCURATI PREVISTI DA LEGGI PARTICOLARI; E' PIU' OPPORTUNO PARLARE DI **ELENCO**. SEMBRA ECCESSIVO APPROVARE UN MODULO DI DOMANDA CON IL REGOLAMENTO; SE SI DOVRA' CAMBIARE SI DOVRA' FARLO MEDIANTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

b) ~~L'Albo~~ **L'elenco** prevede un'apposita graduatoria definita sulla base dei risultati dei corsi realizzati dal Parco ed aggiornata annualmente secondo i criteri definiti ai punti successivi.

c) L'iscrizione avviene ~~ad insindacabile giudizio del~~ in esito alle procedure previste dal Parco NON APPARE LEGITTIMO ANCHE IL PARCO DEVE SEGUIRE LE NORME ED I CRITERI CHE ADOTTA.

d) L'iscrizione è subordinata al superamento annuale della prova di tiro al poligono organizzata dal Parco.

e) Nella compilazione della graduatoria si terrà conto del comportamento dell'operatore, secondo i criteri di cui all'art. 16 e della sua efficienza nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di gestione annuale. A questo scopo si terrà conto sia del numero di uscite effettuate che del numero di

Stefania Proietti - Sindaco

capi abbattuti. Saranno privilegiati gli operatori che hanno mostrato una maggiore disponibilità e quelli che avranno abbattuto il maggior numero di capi, sempre nei limiti degli obiettivi definiti.
f) Il piano di gestione annuale individua, sulla base delle esigenze emerse e della graduatoria di merito, il numero di operatori di selezione attivi ai quali verrà fornita l'Autorizzazione all'introduzione di armi nel territorio del Parco.

g) Gli operatori di selezione individuati possono iniziare l'attività prevista solo se in possesso dell'Abilitazione all'Attività Venatoria di cui alla L.R. 14/94 e s.m.i., di licenza di porto di fucile per uso di caccia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con **massimale di € 516.456,89 per ogni sinistro, di cui € 387.342,67 per ogni persona danneggiata e € 129.114,22 per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con massimale di € 51.645,68 per morte o invalidità permanente.**

E' INOPPORTUNO INSERIRE DETTI MASSIMALI CHE TRA QUALCHE ANNO POTREBBERO NON ESSERE SUFFICIENTI.

h) La perdita dei requisiti previsti nel presente articolo e nella domanda per l'ammissione alla selezione comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria.

Proposta alternativa:

g) Gli operatori di selezione individuati possono iniziare l'attività prevista solo se in possesso dell'Abilitazione all'Attività Venatoria di cui alla L.R. 14/94 e s.m.i., di licenza di porto di fucile per uso di caccia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con massimale di € 516.456,89 per ogni sinistro, di cui € 387.342,67 per ogni persona danneggiata e € 129.114,22 ADEGUATO E COMUNQUE CONFORME A QUANTO STABILITO DAL PARCO per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con massimale ADEGUATO E COMUNQUE CONFORME A QUANTO STABILITO DAL PARCO di € 51.645,68 per morte o invalidità permanente.

H) Gli operatori volontari di selezione per poter partecipare attivamente al Piano dovranno preliminarmente effettuare i seguenti adempimenti:

- a. Versare la quota annuale di iscrizione all'elenco stabilita dal Parco;**
- b. Portare la licenza di caccia e l'assicurazione in regola con i versamenti presso gli uffici;**
- c. Ritirare presso gli uffici il tesserino annuale con foto e porta badge;**
- d. Ritirare presso gli uffici la pettorina di operatore predisposta dal Parco;**

Art. 8 Norme di sicurezza

Nello svolgimento delle attività di prelievo l'operatore di selezione deve attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

a) La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta con la sicura inserita.

b) Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- Il cinghiale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, perfettamente immobile e posizionato di fianco;
- nell'eventualità che il cinghiale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

c) In particolare è vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
- a braccio libero.

d) Alla chiusura dell'appostamento l'operatore di selezione scarica la carabina nel sito di prelievo e la ripone nel fodero.

e) Il tiro può essere effettuato solo dall'altana collocata nella sito di prelievo sempre con l'arma ben appoggiata, per assicurare la massima precisione del tiro.

CE NE SONO POCHISSIME DI ALTANE QUASI TUTTE IN CATTIVE CONDIZIONI.

PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SELECONTROLLORI E NON SOLO DEI TERZI E' OPPORTUNO INSERIRE LA COPPIA MINIMA DI INTERVENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA

Proposta alternativa:

Art. 8 Norme di sicurezza

Nello svolgimento delle attività di prelievo l'operatore di selezione deve attenersi alle seguenti

e) Il tiro può essere effettuato solo dall'altana collocata nella sito di prelievo sempre con l'arma ben appoggiata, per assicurare la massima precisione del tiro.

f) per motivi di sicurezza la selezione può essere effettuata solamente da n. 2 operatori autorizzati ovvero da n. 2 operatori ed un accompagnatore autorizzati.

Art. 11 Gestione capi abbattuti

a) Ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157 la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

a) L'operatore che ha effettuato l'abbattimento deve immediatamente apporre correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dal Parco. Deve anche segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento di cui l'allegato C) al presente regolamento, anche al fine di poter riconoscere la mezzena che gli sarà assegnata.

b) Procedere alla raccolta di dati biometrici e all'eviscerazione del capo, mettendo le viscere in un

Stefania Proietti - Sindaco

sacco (basta un normale sacco da immondizia);

cuore, polmoni, fegato e reni vanno messi in un sacco per alimenti ed entrambi i sacchi vanno sistemati in un contenitore idoneo.

c) Il trasporto del capo abbattuto ai sensi del Regolamento CE n. 853/04, allegati III, sezione IV capitolo 1 può avvenire esclusivamente da parte del personale abilitato dal Parco ed iscritto negli albi di cui all'art.2 del presente regolamento. Il trasporto al mattatoio avviene secondo le modalità e i tempi indicati dal Parco e comunque il capo trasportato deve essere accompagnato da apposita dichiarazione resa nelle modalità di cui l'allegato D) al presente regolamento. Presso il mattatoio avviene la pesatura il cui risultato va annotato nelle schede di cui gli allegati C) e D).

d) A titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la manutenzione e gestione dei siti di prelievo e per l'attività di trasporto del capo abbattuto, spetta all'operatore una mezzena di ciascun capo abbattuto. Tale rimborso non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro, nè autonomo né subordinato, per le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento.

e) L'operatore si dovrà accordare con il personale del mattatoio per il ritiro della parte di carcassa di spettanza corrispondente ad una mezzena per ciascun capo abbattuto.

COMPLICA LE OPERAZIONI ED I RAPPORTI

f) I costi del trattamento del capo presso il mattatoio sono a carico del Parco.

ATTUALMENTE IL PARCO HA RAGGIUNTO UNA INTESA CON L'ASSOCIAZIONE DEI SELE-CONTROLLORI ECOLOGISTI DEL PARCO DEL MONTE SUBASIO CHE SI RITIENE OPPORTUNO MANTENERE. L'INTESA HA FATTO EMERGERE IL SOMMERSO IN QUANTO IL SELECONTROLLORE NON HA PIÙ INTERESSE A NASCONDERE IL CAPO ABBATTUTO COME SUCCEDEVA IN PASSATO.

Proposta alternativa:

Art. 11 Gestione capi abbattuti

....

d) A titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la manutenzione e gestione dei siti di prelievo e per l'attività di trasporto del capo abbattuto nonché di ogni altro onere compreso quello di verifica del servizio veterinario, spetta all'operatore ~~una mezzena di~~ ciascun capo abbattuto. Tale rimborso non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro, nè autonomo né subordinato, per le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento.

~~e) L'operatore si dovrà accordare con il personale del mattatoio per il ritiro della parte di carcassa di spettanza corrispondente ad una mezzena per ciascun capo abbattuto.~~

Art. 12 Alienazione a pagamento di mezzene di cinghiale per uso alimentare

a) Le restanti mezzene dei cinghiali abbattuti nell'ambito del piano di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi vengono alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabiliti nel presente regolamento;

b) Per le mezzane di cinghiale sottoposti a vendita, vengono compilate le apposite schede di

Stefania Proietti - *Sindaco*

identificazione (allegato D) e di assegnazione (allegato E).

c) **Le mezzane di cinghiale fatti oggetto di abbattimento, nell'ambito dei piani annuali di controllo, approvati dalla Regione Umbria, sono vendute direttamente dal Parco, previo trattamento in mattatoio e verifica sanitaria. NON SI REPUTA OPPORTUNO PER MANCANZA DI PERSONALE**

d) Le mezzane di cinghiale saranno vendute ad un prezzo tenuto aggiornato dal Parco e oggi stabilito in 4 (quattro) Euro per ogni chilogrammo di peso testa compresa. Ogni persona fisica o persone giuridiche di preferenza residenti in aree comprese all'interno del territorio del Parco ha diritto ad acquistare le mezzane al prezzo fissato.

e) In deroga di quanto previsto dal presente regolamento, il Parco può disporre la donazione di cinghiali ad Enti ed Istituzioni per esigenze istituzionali o di rappresentanza.

NON E' ATTUABILE PER PROBLEMI CONNESSE ALLE CARNI

f) Chi abbia interesse ad acquisire le mezzane di cinghiale, deve farne domanda al Parco, previa compilazione di apposita modulistica allegato E.

g) Il Parco con apposita deliberazione adotterà una graduatoria dei richiedenti definita e aggiornata secondo le seguenti modalità:

1. la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande;

2. nella formulazione della graduatoria, verrà data priorità alle domande provenienti da: a) persone residenti in aree poste all'interno dei confini del Parco; b) persone residenti in comuni nei cui territori ricadono i confini del Parco; c) persone non residenti.

h) Il richiedente è tenuto ad accettare e a ritirare l'animale che l'evento cronologico dei prelievi gli ha assegnato. In caso di espressa rinuncia, il richiedente verrà automaticamente collocato all'ultimo posto della graduatoria.

i) Il pagamento dell'animale dovrà essere effettuato prontamente, con le modalità indicate dal successivo comma; entro 3 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, l'animale dovrà essere assolutamente ritirato; decorso tale termine, il richiedente decadrà, per l'anno in corso, dal diritto di acquisizione e l'animale verrà ceduto al richiedente successivo in graduatoria.

j) Il destinatario delle mezzane di cinghiale, a comunicazione avvenuta della disponibilità, provvederà ad effettuare il pagamento tramite versamento su conto corrente postale, seguendo la modulistica e le modalità definite dai competenti servizi. La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa in copia agli uffici del Parco ed esibita in originale al momento del ritiro dell'animale, che potrà avvenire, nei termini previsti nel presente regolamento, presso il mattatoio individuato dal Parco.

k) All'acquirente verrà rilasciata copia del verbale di cessione, che avrà anche la finalità di comprovare la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. La fattura o ricevuta di pagamento verranno inviate all'acquirente al domicilio dallo stesso indicato.

l) Le somme saranno accertate a cura del Servizio Economato, incluse nel bilancio del Parco nelle forme di legge e destinate alla costituzione ovvero all'integrazione di uno specifico fondo per l'indennizzo dei danni provocati alle colture agricole.

INUTILMENTE PARTICOLAREGGIATO

NON SI REPUTA OPPORTUNO PER MANCANZA DI PERSONALE

Proposta alternativa:

Art. 12 Alienazione a pagamento di mezzene di cinghiale per uso alimentare DA ABROGARE

Art. 14 Individuazione e gestione dei siti di prelievo

- a) I siti di prelievo sono individuati, dal Parco, con il consenso dei proprietari dei terreni su cui ricadono i siti, ~~in accordo con i Carabinieri forestali~~ e tenuto conto prioritariamente dei criteri di sicurezza.
- b) Per ogni sito saranno registrate le coordinate (UTM 33N WGS84) e la localizzazione sarà riportata sulla Cartografia Tecnica Regionale; verrà inoltre individuato sia cartograficamente che sul terreno il settore entro cui poter effettuare il tiro.
- c) I siti saranno debitamente segnalati con apposite tabelle recanti la scritta “Attenzione sito di prelievo del cinghiale” collocati lungo i percorsi di accesso.
E' fatto divieto a tutti, ad esclusione del selettore indicato nel calendario delle attività e del personale di sorveglianza, di entrare e sostare all'interno dell'area delimitata dalle tabelle nei periodi in cui è consentito il prelievo selettivo.
- d) La gestione dei siti (allestimento e mantenimento delle pasture, messa in opera e manutenzione delle eventuali strutture annesse) è affidata agli operatori di selezione con le modalità stabilite dal Parco precedentemente all'avvio delle operazioni prelievo.

Proposta alternativa:

Art. 14 Individuazione e gestione dei siti di prelievo

- e) il Parco può suddividere il territorio in comparti assegnando a ciascun comparto un numero di punti sparo ritenuto congruo e indicando per ciascun comparto un responsabile ed un vice responsabile tra i volontari della selezione;

Art. 15 Controllo e monitoraggio dell'attività

- a) Il controllo dell'attuazione del piano di gestione del cinghiale è svolto dal Parco con l'ausilio dei Carabinieri forestali e degli operatori del controllo di selezione del cinghiale abilitati ed iscritti all'apposita graduatoria.
- b) Il Parco nomina un coordinatore che svolge la funzione di referente per tutti i soggetti coinvolti e che dovrà seguire le attività predisponendo report regolari sullo stato di attuazione e compilare periodicamente il calendario delle attività.
- c) Al fine di un corretto e costante monitoraggio delle attività di prelievo, sulla base delle indicazioni del Parco, il referente di ogni Unità operativa predisporrà un programma mensile delle attività dove saranno indicate le uscite previste, gli operatori per ognuna di esse ed i numeri di targa degli automezzi utilizzati. Il programma dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione.

NON SI RITIENE ATTUABILE

Proposta alternativa:

Art. 15 Controllo e monitoraggio dell'attività

Il Parco determina le condizioni per la effettuazione del controllo e del monitoraggio delle attività.

Art. 16 Organizzazione e compiti degli operatori di controllo

a) Allo scopo di collaborare con il Parco nel controllo delle attività previste dal piano di gestione del cinghiale, viene istituito l'albo degli operatori di controllo della selezione del cinghiale al quale potranno chiedere di essere iscritti i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso appositi corsi organizzati o riconosciuti dal Parco. I richiedenti dovranno compilare la richiesta di inserimento all'albo secondo lo schema riportato nell'allegato A e nell'Allegato B del presente regolamento.

UN ALBO RICHIEDE ADEMPIMENTI MOLTO ACCURATI PREVISTI DA LEGGI PARTICOLARI; E' PIU' OPPORTUNO PARLARE DI **ELENCO**.

NON SI RITIENE OPPORTUNO INSERIRE UN MODELLO DI RICHIESTA IN UN REGOLAMENTO.

Proposta alternativa:

Art. 16 Organizzazione e compiti degli operatori di controllo

a) Allo scopo di collaborare con il Parco nel controllo delle attività previste dal piano di gestione del cinghiale, viene istituito ~~l'albo~~ L'ELENCO degli operatori di controllo della selezione del cinghiale al quale potranno chiedere di essere iscritti i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso appositi corsi organizzati o riconosciuti dal Parco. ~~I richiedenti dovranno compilare la richiesta di inserimento all'albo secondo lo schema riportato nell'allegato A e nell'Allegato B del presente regolamento.~~

Art. 18 Misure disciplinari

Al fine di garantire la correttezza delle attività di prelievo viene stabilito il seguente metodo di penalizzazioni per le diverse tipologie di infrazione:

- a) Ad ogni operatore all'inizio dell'attività viene assegnato un punteggio pari a 100 dal quale saranno decurtati dei punti in funzione delle infrazioni commesse.
- b) Quando il punteggio dell'operatore scende a 70 punti è prevista una sospensione dell'attività pari a tre mesi quando scende a 50 punti pari a 6 mesi e di due anni se scende a 0 punti. Il punteggio ritornerà ad essere 100 se non vengono più commesse infrazioni per almeno un anno.
- c) Vengono applicate le seguenti decurtazioni:

- Mancata comunicazione della variazione dei dati previsti nel calendario: 20 punti
- Mancata compilazione della scheda prima dell'uscita: 20 punti • Mancata compilazione della scheda al termine dell'uscita: 30 punti • Mancato rispetto delle Norme di sicurezza: 50 punti
- Mancato rispetto delle Norme comportamentali dopo lo sparo: 30 punti.
- Mancato rispetto di quanto previsto ai commi a), b) e c) delle Norme comportamentali generali: 30 punti

- Mancato rispetto di quanto previsto ai commi e), g) e h) delle Norme comportamentali generali: 20 punti
- Mancato rispetto di quanto previsto al comma i) delle norme comportamentali generali: 30 punti
- Non corretta gestione del capo abbattuto: 30 punti
- Non corretta gestione dei siti di prelievo: 20 punti

d) E' prevista l'esclusione definitiva dall'albo degli abilitati nei seguenti casi:

- Attività nei periodi non consentiti
- Abbattimento di altre specie
- Infrazioni alla normativa in materia venatoria o delle aree protette commesse

sia nel Parco che fuori

e) Per ogni altra eventuale infrazione o comportamento ritenuto non corretto il Parco potrà prevedere, a insindacabile giudizio del Parco, apposite sanzioni compresa l'esclusione temporanea o permanente dall'albo degli abilitati.

f) Il parco si riserva comunque la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari nel caso fossero rilevati comportamenti lesivi dell'immagine dell'area protetta.

**TROPPO MACCHINOSO. PREVISTO ANCHE NELLO ATTUALE
REGOLAMENTO MA MAI ATTUATO.
SI RITIENE DI SEMPLIFICARE.**

Proposta alternativa:

Art. 18 Misure disciplinari

Al fine di garantire la correttezza delle attività di prelievo il Parco ha facoltà di sospendere l'attività dei volontari che non si attengono ai doveri sanciti dal regolamento. Per le infrazioni più gravi il Parco potrà procedere anche alla cancellazione dell'operatore fatta salva l'applicazione di sanzioni penali ove l'infrazione costituisca reato. In relazione alla infrazione contestata e laddove la stessa abbia provocato un danno il Parco può attivare un procedimento per il risarcimento.

Art. 19 Norme transitorie

a) Nella prima fase di attuazione del piano, fino all'abbattimento del primo cinghiale, ogni operatore sarà affiancato da un **tutor**, individuato dal Parco tra soggetti con comprovata esperienza nel prelievo selettivo del cinghiale, che dovrà accompagnare l'operatore abilitato in tutte le fasi del prelievo. Il **tutor** provvederà a stilare un giudizio sintetico sul comportamento dell'operatore.

b) Il cinghiale ferito è potenzialmente causa di pericolo per la pubblica incolumità e pertanto sino alla disponibilità di operatori per il recupero regolarmente iscritti nell'apposito albo il Parco affida il compito di recupero solo a professionisti (soggetti abilitati) e ai organi di controllo competenti (Carabinieri forestali, ecc).

**NON SI RITIENE NECESSARIO NÉ OPPORTUNO IN QUANTO IL PIANO E'
OPERATIVO DA MOLTI ANNI.**

Proposta alternativa:

Art. 19 Norme transitorie

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento il Parco ha facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per il corretto svolgimento delle operazioni.

Laddove ritenuto necessario il presente regolamento può essere derogato con provvedimento motivato del Parco sentita la Comunità del Parco stesso.

Oggetto: Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9. Parco del Monte Subasio. Redazione del nuovo Piano dell'Area naturale protetta. Valutazione Ambientale Strategica.
OSSERVAZIONI - PARTE II

Si chiede di poter avere cartografie in formato vettoriale sovrapponibili, in maniera tale da vedere eventuali differenze e per poterle caricare correttamente nei propri sistemi SIT.

Nello specifico si conviene totalmente nelle osservazioni e nelle proposte di modifica individuate con riferimento agli articoli: 13, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 53.

L'art. 4 co. 3 del Regolamento appare contraddittorio o pleonastico per l'Ente Territoriale. Se esso deve verificare la conformità al Piano del Parco, non si comprende perché lo stesso Ente è costretto a trasmetterlo al Soggetto gestore per un nullaosta.

All'art. 8 co. 2 è consentito ai soli abitanti dei Comuni del parco di utilizzare bracieri e altre attrezzature simili. Non si comprende bene la restrizione operata e il controllo e le sanzioni correlate.

All'art. 9 co. 4 si introduce un disciplinare da produrre e emanare. Bisogna stabilire che cosa succede nelle more di detto disciplinare. Il tema si ripropone anche in altri articoli.

All'art. 12 si introducono delle sanzioni per riprese. A nostro avviso occorre svincolare le cifre assolute dallo stesso Regolamento in modo da poterle aggiornare eventualmente senza modificare il Regolamento.

L'art. 32 pone delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua. Non precisando ulteriormente il tipo di corso d'acqua a cui si fa riferimento, si rischia di creare ambiguità.

Per quanto riguarda l'art. 35 (Raccolta e gestione dei rifiuti), la norma appare troppo permissiva e non stabilendo soglie e dimensioni appare di difficile gestione. Per gli interventi A1 e A2 si ritiene che la valutazione della sola Commissione Tecnica di Esperti del Parco possa essere non perfettamente adeguata a tutti i profili di complessità anche paesaggistica, implicati.

L'art. 40 appare troppo generico nel richiamare alle tipologie storiche (o tradizionali) e troppo stringente dall'altro. Riteniamo che la valutazione architettonica sia già operata in sede di Commissione per la Qualità Architettonica Comunale e nel successivo passaggio in Soprintendenza. Si parla inoltre di Norme Tecniche di Attuazione per le zone omogenee del Parco: a quali Norme Tecniche si fa riferimento?

L'art. 52 (Sanzioni), avrebbe bisogno di una modulazione poiché il co. 1 sanziona la violazione "del presente Regolamento" in maniera indiscriminata. Senza dimenticare che ci sono ulteriori disciplinari da produrre ai sensi dello stesso Regolamento.